

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV)
E L'ENTE MORALE PARROCCHIA SAN ROMANO MARTIRE DI NEGRISIA, PONTE DI PIAVE (TV)
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA TRIENNIO 2018/2020**

L'anno, addì del mese di, in Ponte di Piave (Treviso), nella residenza comunale, **tra:**

il COMUNE DI PONTE DI PIAVE (Tv), (c.f. 80011510262), che interviene nel presente atto a mezzo del Responsabile di Servizio Sig. Eddo Marcassa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e dello Statuto Comunale, esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune medesimo, con riferimento a quanto approvato dalla Giunta Comunale con delibera n..... del,

e la PARROCCHIA SAN ROMANO MARTIRE di Negrisia, Ponte di Piave (TV), che interviene nel presente atto a mezzo del Parroco **Don Gianni Biasi**, il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia Paritaria "**Francesco e Ginevra Loschi**" sita in questo Comune in Via Chiesa 66 (c.f. 80011230267e p. IVA n. 01969070265)

PREMESSO che:

L'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il 28.06.2006 un protocollo d'intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali.

In particolare sono state ivi richiamate:

- le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L. 28.3.2003 n. 53), le norme sulla parità scolastica (L. 10.3.2000 n. 62);
- il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
- la straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e da altre istituzioni morali;
- le Leggi Regionali del Veneto n. 6 del 25.02.2005, art. 6, laddove è stabilito che spetta ai Comuni sostenere economicamente le scuole dell'infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico e n. 23 del 16.08.2007, art. 2, che prevede che i Comuni concedano contributi alle scuole dell'infanzia paritarie anche per i bambini non residenti;
- la funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia paritaria in quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
- nella parte dispositiva il citato protocollo d'intesa ha altresì definito i principali contenuti del rapporto tra l'Ente Locale e la Scuola dell'Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed ha richiamato i principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla partecipazione dei soggetti "portatori di interesse": famiglie, personale e il Comune interessato.

RILEVATO che:

- la Scuola dell'Infanzia Paritaria "Francesco e Ginevra Loschi" è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla L. 62/2000, prot. n. 488/5096 del 28/02/2001 e che, in relazione a ciò, è tenuta ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici;
- la suddetta Scuola è aperta a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Validità delle premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Servizio di Scuola dell'Infanzia: finalità e obiettivi.

Il Comune di Ponte di Piave intende favorire la promozione e il sostegno del servizio educativo e di assistenza all'infanzia svolto da molto tempo dalla locale Scuola Materna, riconoscendo alla stessa una fondamentale funzione sociale di interesse pubblico.

La Parrocchia di Negrisia condivide tali finalità e si impegna mediante la Scuola Materna a:

- a) gestire i servizi alla prima infanzia mediante un proprio progetto educativo che favorisca la formazione globale della persona e risponda alle attese educative della famiglia, nel rispetto degli orientamenti educativi delle scuole materne statali;
- b) promuovere e realizzare il servizio educativo incentivando la partecipazione delle famiglie nei processi educativi e scolastici rivolti allo sviluppo della personalità del bambino;
- c) assicurare una adeguata qualità del servizio mediante:
 - la disponibilità di locali aventi i requisiti igienici e di idoneità rispondenti alle esigenze di funzionamento, secondo la normativa vigente e provvedendo alla loro costante manutenzione;
 - la organizzazione funzionale della scuola in sezioni con un numero di bambini secondo gli standard previsti per la scuola materna statale;
 - la collaborazione e il raccordo con i servizi scolastici e socio sanitari del territorio.

Art. 3 – Organizzazione e modalità di funzionamento.

La Scuola dell'Infanzia "Francesco e Ginevra Loschi" si avvale e utilizza attrezzature, servizi e personale propri.

La Scuola accoglie bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore per la scuola statale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, inclusi i portatori di handicap, le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola.

Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dalla Scuola, nel rispetto della normativa in vigore. Per l'iscrizione la Scuola è tenuta a dare priorità ai bambini residenti nel Comune di Ponte di Piave con preferenza a quelli residenti nella Parrocchia della Scuola.

La Scuola dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il suo funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole materne statali. Potranno prevedersi modalità e tempi di inserimento particolari per gli iscritti al primo anno.

Art. 4 – Personale.

In ogni sezione deve essere presente almeno un insegnante abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il trattamento del personale dipendente fa riferimento al contratto di lavoro FISM od altro contratto di settore, che la scuola si impegna a rispettare.

Il numero di bambini iscritti e la composizione delle sezioni devono osservare le disposizioni ministeriali in materia, in particolare nel caso di presenza di bambini portatori di handicap.

Art. 5 – Partecipazione delle Famiglie.

La Scuola si impegna ad assicurare alle famiglie l'accesso al servizio scolastico nei modi e nei tempi che la scuola stessa provvederà a regolamentare prima dell'inizio dell'anno scolastico. In particolare devono essere costituiti gli organismi di partecipazione in analogia a quanto previsto per le scuole materne statali.

Art. 6 – Rapporti con i servizi del territorio.

La Scuola è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali deve dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l'integrazione scolastica. Per l'inserimento e il sostegno dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore e all'apposito accordo di programma territoriale.

Art. 7 – Altri servizi.

La Scuola Materna e l'Amministrazione Comunale possono concordare la realizzazione di progetti, di iniziative e di altri servizi non esplicitamente previsti nella presente convenzione allo scopo di perseguire obiettivi di

qualità (prolungamento dell'orario giornaliero dei servizi, integrazione scolastica e multiculturalità, formazione genitoriale, ecc.).

Le iniziative di cui sopra formeranno oggetto di appositi protocolli d'intesa in cui saranno precisati gli obblighi e i diritti delle parti.

Art. 8 – Rette.

Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa di funzionamento della scuola con il versamento di una retta mensile onnicomprensiva.

La Parrocchia è autonoma nella determinazione della quota di iscrizione e della retta di frequenza dei bambini.

Le rette e le tariffe dei servizi devono essere calcolati sulla base dei dati del bilancio della scuola e devono tenere conto dell'intervento economico del Comune, nonché dei contributi regionali e ministeriali assegnati. Il gestore della Scuola può, con onere a proprio carico, concedere riduzioni di rette a bambini le cui famiglie versino in stato di indigenza o di difficoltà economiche.

Art. 9 – Contributi del Comune (*)

L'Amministrazione Comunale sostiene la Scuola Materna con il versamento di un contributo secondo le modalità del presente articolo. L'erogazione ha lo scopo di contribuire alle spese di funzionamento della Scuola stessa come definite nell'art. 6 della L.R. 6/2005, specificamente mirato al **contenimento della retta a carico della famiglia.**

Il contributo sarà forfettariamente stabilito in euro 30.000,00

Il Comune corrisponderà alla Scuola l'importo del contributo in due tranches (28 febbraio, 30 giugno)

Art. 10 – Documentazione.

La Scuola è tenuta a presentare la seguente documentazione:

a) all'inizio dell'anno scolastico (entro il 30.9):

a.1 - una scheda informativa contenente:

- estremi del decreto di riconoscimento della parità scolastica;
- il calendario scolastico;
- il numero delle sezioni funzionanti con il numero dei bambini di ciascuna;
- il numero del personale addetto secondo le diverse qualifiche;
- le modalità di erogazione della refezione scolastica;

a.2 - l'elenco nominativo di tutti i bambini iscritti completo dei dati anagrafici;

a.3 - l'importo della retta mensile;

b) a conclusione dell'anno scolastico (entro il 31.7):

b.1 - il bilancio dell'esercizio (o conto consuntivo) del precedente anno solare;

b.2 - una relazione sull'andamento della gestione e delle attività scolastiche.

Art. 11 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha la durata di 3 anni a partire dal 01/01/2018.

Art. 12 – Spese di contratto.

Le spese occorrenti per la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico in giusta metà a ciascuna delle parti contraenti.

La registrazione avverrà solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e art. 10 parte seconda della tariffa del DPR 26.4.1986 n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante.

Letto, approvato e sottoscritto

1 – per IL COMUNE DI _____:

2 – per la PARROCCHIA DI _____: